

COMUNE DI VILLATA
Provincia di Vercelli

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI,
NOTIZIE E INFORMAZIONI
DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 27.06.2005

Art.1
Diritto d'accesso

1. I consiglieri comunali di Villata (di seguito "consiglieri comunali") hanno diritto di accesso alle notizie, alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese.
2. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali si esercita con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art.2
Esercizio del diritto d'accesso e oggetto dello stesso

1. Per "accesso" si intende la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
2. Il diritto di accesso si esercita attraverso:
 - l'acquisizione di notizie ed informazioni verbali ed in forma scritta;
 - la visione e l'acquisizione di copie di atti e documenti.
3. Le notizie e le informazioni devono essere in possesso degli uffici.

Art. 3
Atti accessibili

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, pubblici.
2. I consiglieri hanno in particolare diritto d'accesso agli atti formati, ai provvedimenti adottati e agli atti preparatori.

Art. 4
Segreto d'ufficio

1. Il consigliere relativamente alle notizie e informazioni acquisite con l'esercizio del diritto di accesso, è tenuto al segreto d'ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge (art. 43, 2° comma D.Lgs n. 267/2000) nonché al divieto di divulgazione dei dati personali (art. 23, 4° comma L. n. 675/1996).

Art. 5
Casi di esclusione e di differimento

1. L'esercizio del diritto d'accesso è escluso nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge.
2. Il Responsabile del Servizio, udito il Sindaco, con provvedimento motivato, ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa costituire grave pregiudizio all'azione che l'amministrazione intende assumere con particolare riferimento ad atti legali o tecnici afferenti liti in pendenza o in atto, fermo restando comunque l'obbligo di fissare il tempo del differimento, dandone notizia al richiedente.

Art. 6
Procedura dell'accesso

1. La richiesta di visione degli atti e documenti deve essere presentata direttamente al Responsabile del Settore presso cui risulta giacente la pratica relativa, il quale, la mette a disposizione del richiedente entro i tre (3) giorni lavorativi successivi.
2. Qualora la consultazione non possa concludersi entro la giornata concordata, è consentita la reiterazione d'intesa con il Responsabile.
3. Non è consentito al consigliere di apporre alcun segno sui documenti e atti avuti in visione salvo l'apposizione, esclusivamente a margine, di "visto" con data e firma per esteso del consigliere.
4. La richiesta di rilascio di copie di atti è presentata direttamente al Responsabile che vi provvede, se possibile immediatamente, comunque non oltre i sette (7) giorni successivi.
5. I consiglieri comunali hanno titolo ad ottenere copie di atti e documenti gratuitamente, ad eccezione degli atti relativi al PRGC generale e ai suoi strumenti attuativi.

Art. 7
Orari

1. Il diritto di cui trattasi dovrà essere esercitato i seguenti giorni e al seguente orario:

Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

L'Amministrazione riserva, a tal fine, una sala sita al 1° piano del Palazzo Comunale.

=====
=====